



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE ENTRATE E PROMOZIONE ECONOMICA
SERVIZIO FIERA, MERCATI E COMMERCIO AMBULANTE

DETERMINAZIONE N. 92 DEL 18-12-2012

OGGETTO: *Commercio su aree pubbliche Sentenza Tar Toscana n. 122/2011*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E PROMOZIONE ECONOMICA

- Visto il D.lgs 267/2000
- Visto l'art.67 dello Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30.05.2012, con la quale è stato approvato il PEG ai sensi e per gli effetti dell'art.169 del D.lgs 267/00 e sono stati affidati ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni necessarie, sulla base del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29.05.2012;

- Visto l'art. 67 dello Statuto comunale;

Premesso che:

- con provvedimento n. 700 della Giunta Comunale del 6.7.1987 furono approvati i verbali della commissione giudicatrice per l'assegnazione di n. 14 posti vacanti per il mercato di settimanale di Piazza Togliatti ed il sig. Campagnani Gino risultò secondo classificato per il settore generi vari con 21.2 punti;
- con ordinanza del Sindaco n. 97 del 7.02.1995 fu reso noto al pubblico l'elenco delle presenze maturate dai venditori su aree pubbliche nell'anzidetto mercato settimanale del sabato per gli operatori titolari di autorizzazione di tipologia C (Itinerante) per il periodo 1.1.1990 / 31.12.1995 , in esecuzione del D.M. 4.6.93 n. 248;
- nel punto 3 del suddetto dispositivo era previsto che i venditori avrebbero potuto presentare osservazione entro 30 giorni dall'approvazione del suddetto elenco;

- a seguito delle osservazioni presentate con ordinanza n. 221 del 28.03.1995 fu sostituito il precedente elenco;
- Il sig. Campagnani Gino risultò quinto della graduatoria complessiva con 208 presenze;
- successivamente dopo due anni in data 12.11.2007 lo stesso sig. Campagnani con lettera notificata all'amministrazione chiese che fosse modificata l'anzidetta graduatoria tenendo conto anche delle presenze anteriori al 1990;
- in conseguenza del silenzio dell'Amministrazione comunale sull'istanza il sig. Campagnani Gino con atto notificato in data 9.1.1998, ha diffidato il Comune a dar seguito alla richiesta sopra indicata;
- il Comune ha respinto con lettera del 16.01.1998 la richiesta avanzata;
- Il sig. Campagnani con ricorso Notificato in data 20.03.1998 ha impugnato pertanto il sopradicato atto al TAR della Toscana per violazione e mancata applicazione della legge 25.3.97, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento ed contraddittorietà;
- nelle more del giudizio il Sig. Campagnani ha ceduto il ramo d'azienda munito dell'autorizzazione n. 2968 del 28.09.2000 (conversione dell'autorizzazione n. 70 del 17.05.1995 rilasciata dal comune di Scandicci unitamente alle presenze su essa maturate al sig.ra Bogani Chiara;
- con sentenza n. 4371 del 8.10.2004, notificata in data 18.12.2004 il TAR della Toscana sezione II accolse il ricorso ed annullò l'atto del Comune di Scandicci del 16.01.1998 stabilendo l'obbligo per il comune di Sandicci di adottare ogni conseguente determinazione congruente con le esposte argomentazioni;
- Il Sig. Campagnani anziché attivarsi per l'esecuzione delle sentenza e richiedere la revisione della graduatoria, ha richiesto al Comune un risarcimento per l'ammontare di €. 120.000 con raccomandata del 23.02.2005 sul presupposto che il TAR avesse affermato il risarcimento ai danni in conseguenza del comportamento dell'amministrazione;
- il Comune pertanto denunciò alla propria compagnia di assicurazioni in data 02.03.2005 la predetta richiesta danni, che fu ritenuta dalla stessa non inclusa nelle garanzie della propria polizza;
- lo stesso sig. Campagnani non avendo avuto ristoro da parte della compagnia assicuratrice, rinnovò nuovamente la richiesta al Comune;
- Infine con nuovo ricorso notificato in data 12.06.2007 il sig. Campagnani si è rivolto nuovamente al TAR Toscana al fine di ottenere la condanna del Comune di Scandicci al pagamento del danno nella misura di € 150.000 o i misura minore o maggiore;
- Vista la sentenza del TAR Toscana 122/2011 con la quale è stato disposto che il danno subito debba essere determinato in contraddittorio tra le parti interessate;

- Constatato che a seguito dell'incontro avvenuto con il legale del sig. Campagnani, Avv. Pestelli è stato richiesto sulla base della sentenza di addivenire alla definizione dell'importo;
- Vista la lettera dell'Avv. Pestelli con cui è stata trasmessa la richiesta del Perito di parte;
- Constatato che l'importo e le modalità di calcolo determinate dal perito sono state ritenute dall'Amministrazione non corrispondenti ad i principi della sentenza e pertanto è stato richiesto di ricalcolare l'importo attenendosi agli stessi;
- Rilevato che sul bilancio sono presenti disponibilità economiche per far fronte alla eventuale richiesta;
- Rilevato che ad oggi ancora non è pervenuto il ricalcolo della pretesa sulla base dei suddetti principi e non è ancora stata fornita la documentazione richiesta;
- Ritenuto pertanto nelle more della definizione della controversia di assumere a titolo cautelativo l'impegno per la somma di € 10.000,00;
- Rilevato altresì che non è necessario richiedere il codice Cig e la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato in quanto le spese in oggetto non rientrano nell'ambito di applicazione della L. 136/2010 e del D.L. 187/2010;

DETERMINA

1. Di impegnare per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di euro 10.000,00 a titolo cautelativo, quale quota dell'importo probabilmente dovuto in base al dispositivo della sentenza 122/2011 del TAR Toscana in favore del Sig. Campagnani Gino per l'eventuale risarcimento a causa della procedura di annullamento dell'atto del Comune di Scandicci in data 16.01.1998,

2. Di dare atto che, la copertura finanziaria della spesa totale di € 10.000,00= farà carico al Bilancio del corrente esercizio ed è assicurata come segue:

Titolo Funzione Servizio Intervento Cap. n. 47030/26 sotto la voce "Risarcimenti, Rivalutazioni, Interessi"

€ 10.000,00

Imp n. 1671 /2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E PROMOZIONE ECONOMICA
*Dr.ssa Donatella Damiani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.